



UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO
per l'esecuzione di lavori,
forniture e servizi in
economia**

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 30/11/2006

Divenuto esecutivo il 23/12/2006

Entrato in vigore il 23/12/2006

Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 26/2/2009

Modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 7/10/2013

INDICE

- art. 1 - Ambito di applicazione e fonti
- art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento
- art. 3 - Tipologia dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia
- art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia
- art. 5 - Programmazione e previsione
- art. 6 - Responsabili del procedimento
- art. 7 - Avvio del procedimento in economia
- art. 8 - Lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta
- art. 9 - Lavori, forniture e servizi per cottimo fiduciario
- art. 10 - Esecuzione con sistema misto
- art. 11 - Acquisizioni di beni e servizi “on line”
- art. 12 - Criteri di aggiudicazione
- art. 13 - Regole di buona amministrazione
- art. 14 - Lavori, forniture e servizi d’urgenza
- art. 15 - Lavori, forniture e servizi di somma urgenza
- art. 16 - Perizia suppletiva per maggiori spese
- art. 17 - Piani di sicurezza e DUVRI
- art. 18 - Stipulazione del contratto
- art. 19 - Garanzie
- art. 20 - Spese contrattuali
- art. 21 - L’ufficiale rogante del contratto
- art. 22 - Tenuta della contabilità, pagamenti e collaudazione
- art. 23 - Rinvio
- art. 24 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" - art. 125 - alle disposizioni contenute nel D.P.R. 5/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

3. Ciascun Responsabile d'area e/o Responsabile del procedimento, valuterà l'applicabilità delle modalità di acquisto disciplinate dal presente regolamento alle singole fattispecie garantendo il rispetto dei principi di concorsualità ed economicità.

Art. 2- Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione in economia sono consentite, in via generale, per i lavori fino all'importo di 200.000 € ai sensi dell'art. 125, comma 5, D. Lgs. 163/2006, e per forniture e servizi fino all'importo di 200.000 € con adeguamento di tale ultima soglia, ai sensi dell'art. 125, comma 9 D. Lgs. 163/2006, in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 D. Lgs. medesimo. Gli importi monetari di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.

2. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuati dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 3 – Tipologia dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

1. Fermo restando il limite di importo indicato al precedente art. 2, possono essere eseguiti in economia gli interventi di seguito specificati:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del D. Lgs. 163/2006;
- b) Manutenzione di opere, impianti, (prescindendo dalla condizione di imprevedibilità);
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) Lavori necessari per la compilazione dei progetti.
- f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

2. Il ricorso all'acquisizione in economia per forniture e servizi è altresì consentito, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D. Lgs. 163/2006, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. A titolo esemplificativo si individuano rispettivamente i vari interventi eseguibili in economia:

Lavori:

- riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., al fine di garantire la circolazione in condizioni di sicurezza;
- manutenzione delle strade, comprese le pertinenze banchine, marciapiedi, percorsi pedonali ciclabili, aree di sosta e parcheggi, fossi, ecc... comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
- manutenzione degli acquedotti, dei gasdotti e delle fontane;
- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- lavori di manutenzione, adattamento e riparazione di fabbricati con relativi impianti, attrezzature, infissi, manufatti, pertinenze, recinzioni e aree esterne comprese opere a verde;
- puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- manutenzione delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento, e dei bagni pubblici;
- manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunali, quali: illuminazione pubblica (compreso inserimenti nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc...), semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
- manutenzione dei cimiteri e illuminazione votiva;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto, come previsto dall'art. 174 del regolamento D.P.R. n. 207/2011;
- provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, la cui interruzione comporti danni all'amm.ne o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- lavori, provviste ed servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense.

Forniture:

- acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;

- spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle attività dell'amministrazione;
- acquisti per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie;
- spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;
- spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze;
- acquisto e/o manutenzione di materiali, attrezzature, arredi e oggetti, oltre alla manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto, per gli uffici e i servizi dell'amministrazione;
- forniture da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, anche di protezione civile, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- acquisti, riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici;
- acquisto per riparazione e manutenzione di materiale hardware, software;
- acquisto, noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- acquisto di impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunali, quali: illuminazione pubblica, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione votiva;
- acquisti per la gestione dei cimiteri;
- spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
- acquisto beni necessari a garantire il corretto funzionamento di uffici e servizi.

Servizi:

- prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
- servizi per indagini e relazioni varie (geologiche, geotecniche, sismiche, acustiche, ambientali, rilevazione traffico, ecc..), studi progetti e calcoli vari impiantistici, strutturali ecc.. ai fini della compilazione progetti, redazione elaborati grafici, rilevamenti, frazionamenti, accatastamenti, pratiche per ottenimento pareri VV.F., ISPESL, AUSL, collaudi, sicurezza cantieri, ecc.., studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di opere pubbliche, e in genere tutti i compiti vari di supporto al RUP;

- servizi ed incarichi di varia natura in materia di pianificazione urbanistica, piani ed interventi in materia di mobilità, trasporti e traffico, SIT, studi, indagini (geologiche, idrogeologiche, geotecniche, sismiche, inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, sistemi fognari, forestazione, agricoltura, ambiente e paesaggio, archeologiche ed inerenti i beni culturali, relative valutazioni), rapporti preliminari, analisi, ispezioni, ricognizioni, rilievi, processi partecipativi e consulenza giuridico amministrativa per formazione strumenti urbanistici, ecc., con relative elaborazioni grafiche e/o cartografiche, ed in genere tutti i vari compiti di supporto al RUP in materia urbanistica edilizia”;
- spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- spese per noleggio mezzi ed attrezzature per gli uffici ed i servizi comunali;
- spese per onoranze funebri;
- riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;
- spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale, quali: illuminazione pubblica, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, estintori e antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, ecc...;
- servizi di vigilanza, video sorveglianza, controllo sicurezza sugli immobili comunali e forniture correlate;
- noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l’amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
- recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali;
- prestazioni professionali inerenti all’applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
- prestazioni per i servizi socio-assistenziali, culturali e intellettuali;
- quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra enti locali;
- spese per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, riunioni;
- spese per l’organizzazione di manifestazioni (SIAE), mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l’attuazione di corsi.
- servizi cimiteriali, illuminazione votiva e vari connessi per la gestione dei cimiteri;
- servizi da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- spurgo delle fognature e delle fosse biologiche, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento, dei bagni pubblici;
- manutenzione verde dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche, impianti sportivi, ecc... e forniture correlate;
- servizi di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;
- servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili, delle infrastrutture e dei mezzi;
- servizi di sgombero neve e forniture correlate;
- servizi di brokeraggio assicurativo;
- servizi di assicurazione;
- servizi bancari.

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L’esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5 - Programmazione e previsione

1. L'Amministrazione individuerà nel programma annuale – proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 – e/o nel Bilancio di Previsione annuale – l'elenco dei lavori “prevedibili” da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione seppur sommaria.

2. Gli stanziamenti per i lavori da eseguirsi in economia siano essi di natura “prevedibile” che “non prevedibile” verranno indicati, possibilmente, nel Piano esecutivo di Gestione (PEG) distribuiti per Centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei commi precedenti.

Art. 6 - Responsabili del procedimento

1. I responsabili del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e D. Lgs. 163/2006 sono individuati nei Responsabili di Area e Servizio individuati sulla base dell'organigramma e delle assegnazioni funzionali dell'Ente.

2. Nel caso di esigenze imprevedute che non è possibile fronteggiare con la disponibilità degli stanziamenti programmati, competerà al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti organi o dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale, nonché dettagliate dal presente regolamento interno.

Art. 7 - Avvio del procedimento in economia.

1. Il Responsabile del Procedimento e/o i Responsabili dei Servizi interessati, predispongono gli atti necessari da approvarsi per l'avvio del procedimento per lavori, forniture o servizi in economia, che deve avvenire con le seguenti modalità:

- Per importi inferiori a 40.000 € i Responsabili d'Area sono autorizzati, senza necessità di ulteriori atti, a contrattare direttamente con terzi, nei limiti di spesa di ciascun centro di costo individuato dal P.E.G., e seguirà la sola determinazione di aggiudicazione, contenente l'impegno di spesa relativo;
- Per importi pari o superiori a 40.000 €
 - a) la Giunta dell'Unione approva i preventivi di spesa definitivi dei lavori, delle forniture ed interventi in genere, indicando nella deliberazione il quadro economico di spesa;
 - b) Il Responsabile del Servizio assume la determinazione a contrattare e compie tutti gli atti di gestione conseguenti.

Art. 8 - Lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta

1. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €, ai sensi dell'art. 125, comma 5, D. Lgs. 163/2006.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento organizza, dirige ed esegue per mezzo del personale dipendente o di personale eventualmente assunto per l'occasione, gli interventi individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

3. Il Responsabile del Procedimento, in questo caso, effettua le acquisizioni con materiali e mezzi propri o dispone l'apposito acquisto di materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

4. Le modalità di affidamento da utilizzarsi sono le medesime individuate al successivo art. 9 per i lavori, forniture e servizi per cottimo fiduciario.

Art. 9 - Lavori, forniture e servizi per cottimo fiduciario

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento – con procedura negoziata – nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 ed entro il limite finanziario di 200.000 € per i lavori e di 200.000 € per le forniture e servizi, con adeguamento di tale ultima soglia, ai sensi dell'art. 125, comma 9, D. Lgs. 163/2006, in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del D. Lgs. medesimo.

2. Per gli interventi da affidarsi con questo sistema si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta quando si tratta di lavori di importo inferiore a 40.000 € e quando si tratta di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 €

3. In tutti i casi in cui l'importo dei contratti in economia da eseguirsi per cottimo fiduciario sia compreso nella fascia tra i 40.000 e i 200.000 € per i lavori e fino alla soglia di cui al comma 1 per le forniture e servizi, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

4. In quest'ultimo caso la consultazione degli operatori economici può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e offerta in busta chiusa, oppure comunicata tramite fax o posta informatica, entro il termine ritenuto congruo e fissato dal Responsabile del procedimento, o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata la procedura di affidamento.

5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi a cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, ad eccezione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 € per i quali si può procedere con la sola richiesta di preventivi di spesa e prescindere dalla richiesta delle dichiarazioni e dalla verifica suddette qualora l'aggiudicatario sia Ditta o professionista noto all'Unione.

6. Per l'espletamento dei cottimi non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.

7. Nella procedura di scelta del contraente – relativamente alle procedure di cottimo fiduciario di qualsiasi importo - non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dalla legge per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.

8. L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori, forniture o servizi e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori, forniture e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art.137 del Codice;
- g) le eventuali garanzie a carico dell'affidatario del contratto.

Art. 10 - Esecuzione con sistema misto

Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi sia in amministrazione diretta che mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute ai precedenti artt. 8 e 9.

Art. 11 - Acquisizioni di beni e servizi “on line”

1. In base a quanto previsto dalla L. 23.12.1999 n. 488, è facoltà del Responsabile d'area provvedere all'acquisto di beni e servizi tramite l'utilizzo di internet, (e-commerce); il ricorso a tale forma d'acquisto deve garantire l'affermazione dei principi di economicità, pubblicità e concorsualità;

2. Il Responsabile del Servizio nel rispetto dei limiti di importo, e delle tipologie di gara, indicati nel presente regolamento e nel regolamento comunale per la disciplina dei contratti provvederà ad effettuare ricerche di mercato tramite i circuiti informatici, valutando il costo dell'intervento offerto, le condizioni e i tempi di consegna, nonché la presunta qualità del materiale;

3. Gli acquisti “on line” effettuati tramite il Ministero del Tesoro, e/o ditta Consip, e/o Intercenter Agenzia Regionale per l'acquisto di beni e servizi, quali centrali uniche per gli acquisti della pubblica amministrazione soddisfano di per sé, e senza necessità di ulteriori atti o attività istruttoria, i requisiti sopra descritti.

Art. 12 - Criteri di aggiudicazione

Per l'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture in economia, potrà essere applicato indifferentemente sia il criterio “unicamente del prezzo più basso” o quello “dell'offerta economicamente più vantaggiosa” mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, secondo la natura degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 - Regole di buona amministrazione

1. Le norme della legge in generale e regolamentari che disciplinano i lavori in economia volte a definire compiutamente i contenuti contrattuali, ad assicurare l'interpello di una pluralità di imprese per gli importi superiori, ad evitare la tenuta di albi chiusi e a non richiedere l'applicazione delle regole di individuazione delle offerte anomale, sono rivolte a garantire il rispetto dei principi di trasparenza (legalità, concorsualità e pari condizioni), concorrenza ed economicità delle procedure.

2. L'esito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 40.000 €, è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del Committente, ai sensi degli artt. n. 173, comma 2, e n. 331, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010

3. Il Responsabile del Procedimento cura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione concernenti le modalità di selezione dei contraenti così come disciplinato dall'art. 23 del D. Lgs 14 Marzo 2013 n. 33, nel rispetto delle modalità definite nel Programma Triennale per la Trasparenza.

Art. 14 - Lavori, forniture e servizi d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che la hanno provocata e i lavori necessari per rimuoverla.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso prontamente con una perizia estimativa alla stazione appaltante per definire la spesa degli interventi da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 15 - Lavori, forniture e servizi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi di forniture e servizi entro il limite di 200.000 per i

lavori e fino alla soglia di cui all'art. 9, comma 1, per le forniture e servizi, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico di cui al comma precedente.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

4. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione degli interventi, con le modalità previste all'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

5. Qualora un lavoro, una fornitura o un servizio intrapresi per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzata.

Art. 16 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, Il Responsabile del Procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, da approvarsi con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, nei limiti dei 200.000 €

3. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori, forniture o servizi risulti la necessità di lavori non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia - progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

4. Tali nuovi prezzi sono approvati con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

Art. 17 - Piani di Sicurezza e DUVRI.

1. Quando necessario in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo fiduciario va allegato, formandone parte integrante e sostanziale, il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e dal D.Lgs 9/4/2008 n. 81

2. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, al contratto di cottimo per lavori, servizi e forniture va allegato altresì il Documento Unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di cui al comma 2 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o della presenza dei rischi particolari di cui all'All. XI del D.Lgs. n. 81 citato.

Art. 18 - Stipulazione del contratto e garanzie

Per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta o per cottimo, sono stipulati contratti nelle forme previste dall'art. 21 del Regolamento ad eccezione dei contratti relativi alle forniture di beni mobili per cui sono previsti l'iscrizione in pubblici registri, in genere gli autoveicoli, per i quali è prevista la stipula del contratto a mezzo di scrittura privata.

Art. 19 – Garanzie

1. Per i depositi cauzionali, a garanzia del regolare svolgimento dell'obbligazione contrattuale, si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici riferito a lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dalle norme vigenti in materia.

2. Le ditte esecutrici sono tenute, per i contratti di cottimo, stipulati a mezzo di atto pubblico, a presentare la garanzia fidejussoria di cui al comma precedente, nonché le altre garanzie previste dalla Legge (tutti i rischi e RCT), se contemplate dal Capitolato speciale d'appalto, ed il Responsabile del Procedimento ha facoltà di richiedere le garanzie anche in caso di importi inferiori, o di non richiedere alcuna garanzia in funzione della tipologia e delle condizioni contrattuali.

3. La facoltà di cui sopra viene estesa anche alla costituzione delle garanzie di cui all'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 (cauzione provvisoria). Per questi contratti, in considerazione del loro valore economico contenuto, si prescinde dalla richiesta della fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

Art. 20 - Spese contrattuali

1. Relativamente alle spese contrattuali trova applicazione le seguenti disposizioni:
 - L'Impresa aggiudicataria è tenuta a versare nelle casse dell'ente l'importo relativo alle spese contrattuali, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione ed indica le modalità di versamento.
 - Le spese contrattuali sono quelle relative ai bolli, diritti di segreteria per il rogito del contratto e per le sue copie ed allegati, all'imposta di registro del contratto e dei suoi allegati ed alle eventuali vulture catastali e trascrizioni.

Art. 21 - L'ufficiale rogante del contratto

- I contratti dell'ente possono essere stipulati in tre forme diverse:
 - l'atto pubblico notarile informatico;
 - la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - la scrittura privata.
- Sono rogati nella forma pubblica amministrativa dal segretario dell'ente o dal suo vicario in caso di assenza o impedimento, a meno che una delle parti contraenti non domandi che il rogito avvenga a mezzo di notaio o la legge espressamente lo preveda .
- Oltre al segretario, nessun altro funzionario ha competenza a rogare i contratti dell'ente ad eccezione del segretario reggente, supplente o del vicesegretario.
- Il segretario - ufficiale rogante - o chi ne fa le veci, dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento del notariato e rispettare, altresì, tutte le norme contenute nella legge di registro ed in altre leggi generali e speciali nonché nel presente regolamento.
- Il segretario, nella sua funzione notarile, deve tenere uno speciale repertorio sul quale devono annotarsi, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che debbono essere sottoposti, sempre a sua cura, a registrazione fiscale.
- Per gli atti rogati dal segretario, con spese a carico del privato contraente o dell'ente stesso, è obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria stabiliti per legge, pertanto non è possibile la esenzione del pagamento degli stessi a seguito di clausola contrattuale, la quale sarebbe nulla.
- Non si dà luogo alla stipula del contratto per lavori, forniture e servizi d'importo inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00), salva diversa determinazione del Responsabile del Procedimento.

Art. 22 - Tenuta della contabilità, pagamenti e collaudazione

1. Per i lavori eseguiti in economia è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo le norme generali della Legge unitamente quelle specifiche del vigente Regolamento che disciplinano la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori in economia di cui agli artt. da 203 a 210 del D.P.R. 207/2010.

2. I pagamenti sono liquidati, in base a stati di avanzamento, dal responsabile del procedimento.

3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 € è facoltà del Responsabile d'Area e/o Responsabile del Procedimento disporre che la contabilità sia redatta in forma semplificata, mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulla fattura presentata dalla Ditta esecutrice, attestante la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato e che i lavori e/o forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. In tal caso si prescinde altresì dalla redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

4. Per le forniture e servizi la liquidazione avviene ai sensi dell'art. 337 del D.P.R. n. 207/2010, nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della rispondenza della presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge, con le modalità di cui al Regolamento di contabilità dell'Unione.

5. In caso riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura il responsabile del servizio deve informare il Responsabile d'area che assumerà i provvedimenti conseguenti.

Art. 23 – Rinvio

Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti. Il Direttore d'area e/o Il Responsabile del Procedimento valuterà le condizioni oggettive che consigliano e rendono opportuna o necessaria l'applicazione del Regolamento per la disciplina dei contratti o in alternativa quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione ai sensi delle leggi vigenti, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione.